

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1286)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(SPATARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1960

Modificazioni alla legge 18 dicembre 1959, n. 1147, relativa al completamento ed all'ampliamento delle stazioni della metropolitana di Roma all'E.U.R.

ONOREVOLI SENATORI. — Per il completamento e l'ampliamento delle stazioni della Metropolitana di Roma nella zona dell'E.U.R. è stata, con legge 18 dicembre 1959, n. 1147, autorizzata la spesa di lire 200.000.000.

Scopo del provvedimento era quello di permettere, con la costruzione di un doppio binario e di doppie banchine alle stazioni suindicate, una maggiore frequenza dei treni in arrivo e in partenza, sia per far fronte alle ordinarie esigenze di traffico, costantemente in aumento in dipendenza dello sviluppo edilizio e del trasferimento nella zona di numerosi Ministeri ed Enti, sia in vista dell'attivazione degli impianti sportivi costruiti dal C.O.N.I. per i Giochi Olimpici, in occasione dei quali le stazioni di cui trattasi dovevano essere in grado di assorbire l'intenso traffico di spettatori in arrivo e in partenza, concentrati in poche ore del giorno.

In base all'articolo 2 della legge il Ministero dei trasporti avrebbe dovuto provvedere, mediante licitazione privata, alla concessione di sola costruzione delle opere da eseguirsi.

Peraltro, essendosi l'iter legislativo protratto oltre il previsto, la possibilità di provvedere tempestivamente allo svolgimento della licitazione privata per la concessione, così da poter giungere al completamento dei lavori prima dell'inizio delle Olimpiadi, era ormai venuta meno. D'altra parte la esigenza di eseguire i lavori arrecando il minore intralcio possibile all'attuale esercizio, che non poteva ovviamente essere sospeso, faceva ritenere la stessa S.T.E.F.E.R. quale esercente della ferrovia la ditta più idonea a provvedere alla loro esecuzione, come quella che meglio poteva contemperare le esigenze dell'esercizio con quelle dei lavori.

È in base a tali considerazioni che si è ritenuto di invitare la S.T.E.F.E.R. a predisporre quanto occorreva per l'inizio immediato delle opere.

Per l'appalto dei lavori, la Società ha promosso per suo conto una licitazione privata, che, non vincolata alle complesse procedure cui è legata l'Amministrazione, si è svolta con la massima correttezza, anche se con i migliori possibili risultati nei riguardi dei prezzi; così le opere hanno potuto ben presto avere inizio, sotto la direzione e la responsabilità della S.T.E.F.E.R.

In tal modo si è però determinata una situazione che non risponde a quella prevista dalla legge n. 1147.

Per sanarla non vi era che questa alternativa: sospendere i lavori e far luogo alla licitazione per la concessione di sola costruzione o apportare modifiche alla legge.

La scelta della prima soluzione, a prescindere da ogni altra conseguenza, avrebbe comportato, come è facile comprendere, la materiale impossibilità di compiere i lavori per l'epoca delle Olimpiadi; infatti il tempo era

ormai così limitato che ogni indugio o rallentamento sarebbe stato pregiudizievole.

Essendo, d'altra parte, la pubblica utilità delle opere in questione legata alla tempestività della loro realizzazione, si è ritenuto che a tale obiettivo dovesse tendersi principalmente, adattandosi a tale esigenza gli strumenti amministrativi; ciò che può farsi solo mediante la modifica della legge n. 1147.

A tale scopo si è predisposto un disegno di legge inteso a sostituire i primi due articoli della detta legge, lasciando immutato il terzo, relativo allo stanziamento della somma necessaria.

Nel nuovo testo, eliminato il riferimento alla licitazione privata, il concorso statale fino all'importo massimo già previsto in lire 200.000.000 viene accordato direttamente all'esercente S.T.E.F.E.R.

Il concorso dovrà poi essere in concreto determinato, nel suo effettivo ammontare, con decreto dei Ministri dei trasporti e del tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e liquidato con le modalità previste dall'articolo 2.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Gli articoli 1 e 2 della legge 18 dicembre 1959, n. 1147, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 1.* È autorizzata la concessione alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma, esercente la ferrovia Metropolitana di Roma (linea Termini-E.U.R.) di un concorso dello Stato fino all'importo massimo di lire 200 milioni per il completamento e l'ampliamento delle stazioni nella zona dell'E.U.R.

« *Art. 2.* Il pagamento alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma della somma che sarà in definitiva accordata con decreto dei Ministri dei trasporti e del tesoro, potrà essere fatto a misura dell'esecuzione dei lavori, in rapporto all'ammontare totale della spesa ritenuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma stessa e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione finale dei lavori ».